



Direzione Tecnica
il Responsabile

DISPOSIZIONE N° 32 del 23/07/2001 "Modifiche alle Disposizioni per il servizio con dirigente unico"

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità d'infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest'ultimo modificato dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 (tre) PAGINE

La presente disposizione è composta di n. 3 (tre) pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma



Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Lire 32.380.072.121.000 i.v.

Isr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la relazione dei Responsabili della Strutture Operative Centrali Competenti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., RFI/TC/MOD.DSDU/576 del 27/09/2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propongono modifiche alle Disposizioni per l'esercizio con dirigente unico;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa;

DELIBERA

Art. 1

All'articolo 13 delle Disposizioni per il servizio con dirigente unico è apportata la seguente modifica:

Il punto a) del comma 2 è così sostituito:


a) Se il treno deve essere licenziato a seguito di altro treno nello stesso senso, per la sua partenza occorrerà attendere un intervallo di 10 minuti dall'ora presumibile di arrivo del treno precedente nella successiva stazione, escludendo la possibilità di recupero e tenendo conto degli eventuali perditempi di cui il capotreno o il dirigente locale siano a conoscenza. Al treno così licenziato deve essere praticata la seguente prescrizione: "Telefono non funziona. Mancando via libera rispetto treno che può essere fermo in linea, marcia a vista da a e in arrivo in quest'ultima stazione."

Art. 2


All'articolo 15 delle Disposizioni per il servizio con dirigente unico è apportata la seguente modifica:

Il comma 7 è così sostituito:

Per i treni periodici l'aiutante dovrà registrare l'effettuazione sul mod. M.55c tutti i giorni in cui gli stessi circolano e darne conferma al Dirigente Unico.



2 - D.32/2001





Art. 3

All'articolo 17 delle Disposizioni per il servizio con dirigente unico è apportata la seguente modifica:

Alla fine dell'articolo è inserito il seguente testo:

L'avviso ai treni interessati, per incroci e precedenza, deve essere dato anche per le soppressioni prescritte dall'orario di servizio e l'aiutante di movimento deve registrare, di propria iniziativa, tali soppressioni sul modulo M.55c e darne conferma al Dirigente Unico.

Art. 4

All'articolo 27 delle Disposizioni per il servizio con dirigente unico è apportata la seguente modifica:

Il secondo capoverso del comma 4 è così sostituito:

La protezione dei treni che vi sostano nei periodi di disabilitazione, quando prescritta, spetta al personale di scorta che dovrà avvalersi dei segnali fissi.

Art. 5

All'articolo 27 bis delle Disposizioni per il servizio con dirigente unico è apportata la seguente modifica:

L'ultimo capoverso è così sostituito:

La protezione dei treni nelle fermate, quando prescritta, spetta al personale di scorta che dovrà avvalersi di segnali fissi o in mancanza secondo le modalità stabilite dal regolamento sui segnali.

Art. 6

La data di entrata in vigore delle modifiche contenute nella presente Disposizione verrà stabilita successivamente e comunicata con apposita Disposizione.

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Il Responsabile della Direzione Tecnica
Michele Elia

3 - D. 32/2001

